

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1235

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato D'AREZZO

*Presentata il 21 maggio 1959*

Modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138,  
istitutiva dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nelle disposizioni di legge e contrattuali vigenti per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'I. N. A. M., non esiste alcuna norma specifica che consenta a tale Istituto di accedere presso le aziende per la verifica dei libri paga e matricola, così come previsto, invece, dalle leggi costitutive e regolamentari dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Ora, tenuta presente l'importanza che tali verifiche rivestono, per l'I. N. A. M., al fine di accertare la regolarità delle notizie, in ordine ai rispettivi dipendenti, fornite dai datori di lavoro, e dei contributi dai medesimi versati, mi sembra indubbia la necessità di estendere all'I. N. A. M. medesimo le stesse norme vigenti in materia nei riguardi dell'I. N. A. I. L. e dell'I. N. P. S.

L'articolo 1 della presente proposta è inteso, appunto, a risolvere tale problema.

Con gli emendamenti, infatti, apportati all'articolo 11 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono conferite all'I. N. A. M. le facoltà attribuite all'I. N. A. I. L., in materia di verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, dall'articolo 12 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dall'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Per quanto concerne il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 medesimo, la sua introduzione è giustificata dalla necessità —

in mancanza di analoghe norme nelle disposizioni di legge dell'I. N. A. M. — di stabilire le pene da comminare ai responsabili nei casi previsti dal comma secondo e terzo dell'articolo 12 del citato regio decreto n. 1765.

L'altro problema che mi sono proposto di risolvere mediante l'aggiunta dell'articolo 36-bis di cui all'articolo 2 della proposta che sottopongo alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, è quello concernente le sanzioni amministrative da applicare nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

In atto, nei casi di inosservanza dell'obbligo di dare all'Istituto le notizie necessarie per la iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi, previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 138, nonché nei casi di omesso o insufficiente versamento dei contributi stessi da parte del datore di lavoro, l'articolo 36 della legge medesima si limita a comminare la pena della ammenda, nella misura ed entro i limiti ivi stabiliti.

Una particolare sanzione amministrativa (« azione di rivalsa ») è invece prevista dall'articolo 38 del C. C. N. 3 gennaio 1939, che disciplina il trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria e dall'articolo 36 dello statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

A tali norme l'I. N. A. M. ha fatto fino ad ora ricorso per perseguire le aziende comunque

inadempienti, in ciò suffragato dalle conformi decisioni della Magistratura e, in particolare, della Suprema Corte di cassazione.

L'esercizio di detta « azione di rivalsa » però, a prescindere dalle controversie insorte circa la sua legittimità, superate peraltro dalle surrichiamate decisioni della Magistratura, ha dato luogo a frequenti contrasti, in ordine sia ai limiti che alle modalità di applicazione.

Ora, anche in conformità alle norme dell'I. N. A. I. L. e dell'I. N. P. S. che regolano l'analoga materia, ho ritenuto di risolvere il problema in questione mediante la istituzione di una sanzione amministrativa la quale, pur realizzando fini identici a quelli perseguiti dalla « azione di rivalsa » anzidetta, e cioè di evitare, o comunque contenere, le inadempienze e le irregolarità commesse dai datori di lavoro facendole oggetto della sanzione stessa, sia al tempo stesso più tempestiva, automatica e graduata secondo la colpa.

L'articolo 36-bis risponde, a mio parere, a tali requisiti. Il primo comma, infatti, prevede, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, l'obbligo di versare all'I. N. A. M. oltre l'importo del contributo dovuto, una somma aggiuntiva proporzionale al contributo stesso che sarà determinata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla durata del ritardo nel pagamento, e comunque in misura non superiore all'ammontare dei contributi dovuti.

Il secondo comma, stabilisce che qualora il datore di lavoro non si attenga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 11, sarà tenuto a versare all'Istituto, sempre in relazione alla durata del ritardo nell'invio delle notizie e della documentazione necessaria per

la iscrizione dei propri dipendenti, una somma da determinare, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non inferiore a lire duemila e non superiore a lire cinquantamila.

Il terzo comma, poi, contempla il caso in cui la evasione contributiva sia dovuta alla omissione, dall'elenco dei dipendenti dell'azienda, di uno o più nominativi, oppure di una quota parte delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti medesimi dall'azienda stessa. In tale ipotesi, evidentemente più grave del semplice ritardo nel versamento dei contributi o nell'invio delle notizie di rito, il datore di lavoro è tenuto a versare, in ogni caso, una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi omessi.

Infine, allo scopo di indurre il contribuente a sanare sollecitamente la propria posizione debitoria nei confronti dell'Istituto, l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che qualora il contribuente medesimo si presenti spontaneamente all'Istituto per regolarizzare la propria posizione, e cioè prima della contestazione d'ufficio della inadempienza, le sanzioni previste nel primo e secondo comma dell'articolo stesso siano ridotte ad un terzo del loro ammontare.

Ovviamente, con l'applicazione delle nuove norme, dovranno considerarsi decadute quelle concernenti l'« azione di rivalsa », contenute nei CC. CC. NN. mutualistici delle Casse di malattia fuse nell'I. N. A. M. in forza del regio decreto 6 maggio 1943, n. 400.

Onorevoli colleghi! Ritengo di avere sufficientemente illustrato il problema e giustificato il contenuto e la portata di questa proposta di legge.

Confido pertanto che vorrete onorarla della vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

« Il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti, per l'accertamento dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni.

Ai fini dell'accertamento dei contributi sono conferite all'Istituto ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati, a norma dell'articolo 12 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si applicano, nei confronti dei responsabili, le pene stabilite, rispettivamente, nel primo comma del successivo articolo 36 e nel terzo comma dell'articolo 12 stesso, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

#### ART. 2.

Dopo l'articolo 36 della legge predetta è aggiunto il seguente:

ART. 36-bis. — « Qualora il datore di lavoro non effettui il pagamento del contributo entro il termine prescritto è tenuto a versare all'Istituto, oltre l'importo del contributo stesso, una somma aggiuntiva proporzionale al contributo dovuto che sarà determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla durata del ritardo, e comunque in misura non superiore all'ammontare del contributo stesso.

Il datore di lavoro che non si attenga alla norma cui al primo comma dell'articolo 11 è tenuto a versare all'Istituto una somma che sarà determinata dal decreto di cui al precedente comma, in relazione alla durata del ritardo, e comunque in misura non inferiore a lire duemila e non superiore a lire cinquantamila.

Nel caso in cui l'inadempienza consista in un'evasione contributiva conseguente a mancata denuncia di dipendenti o di retribuzioni corrisposte, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre l'importo dei contributi omessi, una somma pari all'ammontare dei contributi stessi.

Le sanzioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo sono ridotte ad un terzo del loro ammontare qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione prima della contestazione della inadempienza da parte dell'Istituto ».